



Bruxelles, 6.11.2013
COM(2013) 768 final

ANNEX 1

**Ratifica del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici**

ALLEGATI

alla

**Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**concernente la conclusione dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento
congiunto dei relativi impegni**

ALLEGATI

alla

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni

Notifica dei termini dell'accordo per adempiere congiuntamente gli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda ai sensi dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto

1. PARTI DELL'ACCORDO

L'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Islanda sono parti del presente accordo (in appresso "le parti"). Gli Stati membri dell'Unione europea sono attualmente:

il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

L'Islanda partecipa a questo accordo in virtù dell'accordo con l'Islanda concernente la partecipazione di quest'ultima all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici [inserire il riferimento successivamente alla conclusione dell'accordo].

2. ADEMPIMENTO CONGIUNTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL PROTOCOLLO DI KYOTO

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, le parti adempiono gli impegni assunti a norma dell'articolo 3 di tale protocollo nel modo seguente:

- Le parti garantiscono congiuntamente che negli Stati membri e in Islanda la somma totale delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti-biossido di carbonio, dei gas a effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto non supera la quantità loro assegnata congiuntamente. Tale quantitativo è calcolato in funzione dell'impegno quantificato di limitazione o riduzione delle emissioni ripreso nella terza colonna della tabella di cui all'allegato B del protocollo di Kyoto, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 3.
- L'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti aerei e marittimi per gli Stati membri e l'Islanda si basa sulla strategia seguita dalla convenzione di considerare, negli

obiettivi delle parti, unicamente le emissioni prodotte dai voli e dai trasporti marittimi nazionali. L'approccio dell'Unione europea nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto rimane lo stesso di quello applicato per il primo periodo di impegno, data l'assenza di progressi dalla decisione 2/CP.3 nell'assegnazione di tali emissioni agli obiettivi delle parti. Ciò tuttavia non incide sul rigore degli impegni assunti dall'Unione europea nell'ambito del pacchetto clima ed energia, che rimangono invariati. Sussiste inoltre la necessità di adottare misure concernenti le emissioni di tali gas generati dai combustibili utilizzati nel trasporto aereo e marittimo.

- Ciascuna parte può aumentare il proprio livello di ambizione trasferendo unità di quantità assegnate, unità di riduzione delle emissioni o unità di riduzione certificata delle emissioni in un conto delle cancellazioni istituito nel proprio registro nazionale. Le parti presentano congiuntamente le informazioni richieste dal paragrafo 9 della decisione 1/CMP.8, e le proposte ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 *ter* e 1 *quater*, del protocollo.
- Le parti continuano a applicare l'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo e le decisioni adottate individualmente a norma di tale strumento.
- Il totale delle emissioni dell'anno di riferimento delle parti è uguale alla somma delle emissioni di ciascuno Stato membro e dell'Islanda per i loro rispettivi anni di riferimento.
- Se i cambiamenti della destinazione dei suoli e la silvicoltura costituivano nel 1990 una fonte netta di emissioni di gas serra per uno Stato membro o l'Islanda, tale parte, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 *bis*, del protocollo, include nelle proprie emissioni corrispondenti all'anno di riferimento (1990) o al periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate da fonti, espresse in equivalente biossido di carbonio, meno le quantità assorbite derivanti dai cambiamenti della destinazione dei suoli ai fini del calcolo della quantità assegnata congiuntamente delle parti, determinato a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 *bis*, 8 e 8 *bis*, del protocollo.
- Il calcolo effettuato a norma dell'articolo 3, paragrafo 7 *ter*, del protocollo si applica alla quantità assegnata congiuntamente del secondo periodo di impegno per le parti, determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 *bis*, 8 e 8 *bis*, del protocollo e alla somma delle emissioni medie annue delle parti per i primi tre anni del primo periodo di impegno moltiplicato per otto.

3. LIVELLI DI EMISSIONE RISPETTIVI ASSEGNATI ALLE PARTI DELL'ACCORDO

L'impegno quantificato di limitazione o riduzione delle emissioni per le parti riprese nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto, è pari a 80%. La quantità assegnata congiuntamente alle parti sarà determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 *bis*, 8 e 8 *bis*, del protocollo, e il suo calcolo sarà facilitato dalla relazione presentata dall'Unione europea ai sensi del paragrafo 2 della decisione 2/CMP.8.

I rispettivi livelli di emissione delle parti sono:

- Il livello delle emissioni per l'Unione europea è la differenza tra la quantità assegnata congiuntamente delle parti, e la somma dei livelli di emissione degli Stati membri e dell'Islanda. Il calcolo sarà facilitato dalla relazione presentata a norma del paragrafo 2 della decisione 2/CMP.8.

- I rispettivi livelli di emissione degli Stati membri e dell'Islanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 5, del protocollo sono la somma dei rispettivi quantitativi indicati nella tabella 1 e dei risultati dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 *bis*, del protocollo per lo Stato membro in questione o l'Islanda.

Le quantità assegnate delle parti sono pari ai rispettivi livelli di emissione.

La quantità assegnata dell'Unione europea copre le emissioni di gas a effetto serra nell'ambito del sistema europeo di scambio delle emissioni, cui i suoi Stati membri e l'Islanda partecipano, nella misura in cui tali emissioni sono coperte dal protocollo. Le rispettive quantità assegnate degli Stati membri e dell'Islanda coprono le emissioni di gas a effetto serra da fonti e gli assorbimenti da pozzi in ciascun Stato membro o in Islanda da fonti e assorbimenti non coperti dal sistema dell'Unione europea per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra. Ciò comprende tutte le emissioni provenienti da fonti e gli assorbimenti tramite pozzi, disciplinati dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo, come pure tutte le emissioni di trifluoruro di azoto (NF₃) nel quadro del protocollo.

Le parti dell'accordo notificano separatamente informazioni sulle emissioni dalle fonti e gli assorbimenti tramite pozzi, coperti dalle rispettive quantità assegnate.

Tabella 1: Livelli di emissione degli Stati membri e dell'Islanda (prima dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 bis)

Belgio	584 228 513
Bulgaria	222 945 983
Repubblica ceca	520 515 203
Danimarca	269 321 526
Germania	3 592 699 888
Estonia	51 056 976
Irlanda	343 467 221
Grecia	480 791 166
Spagna	1 766 877 232
Francia	3 014 714 832
Croazia	162 271 086
Italia	2 410 291 421
Cipro	47 450 128
Lettonia	76 633 439
Lituania	113 600 821
Lussemburgo	70 736 832
Ungheria	434 486 280
Malta	9 299 769
Paesi Bassi	919 963 374
Austria	405 712 317
Polonia	1 583 938 824
Portogallo	402 210 711
Romania	656 059 490
Slovenia	99 425 782
Slovacchia	202 268 939
Finlandia	240 544 599
Svezia	315 554 578
Regno Unito	2 743 362 625
Islanda	[cifra che sarà stabilita di comune accordo con l'Islanda]